



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. INGCOS/CENORD/408 del 30 novembre 2017, acquisita con prot.27934/DVA del 30 novembre 2017, relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26)", DP 75 bar ed opere connesse";

CONSIDERATO che il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 1, lett. b, "installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km" sottoposte, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale e che tuttavia la Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto l'avvio di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 12 dicembre 2017;

PRESO ATTO che il progetto è localizzato prevalentemente in Regione Abruzzo, salvo un breve tratto iniziale ricadente in Regione Marche, e che interessa in particolare le Province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara e Chieti, estendendosi fra i territori comunali di San Benedetto del Tronto e Montepreandone in provincia di Ascoli Piceno; Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Tortoreto, Mosciano, Sant'Angelo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Atri, Pineto, Silvi in provincia di Teramo; Città Sant'Angelo, Collecervino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Spoltore, Pianella, Cepagatti in provincia di Pescara; Chieti in provincia di Chieti;

CONSIDERATO che:

- a) il progetto consiste principalmente nella realizzazione di un nuovo gasdotto, in sostituzione dell'esistente, che partirà dal Comune di San Benedetto del Tronto e raggiungerà il Comune di Chieti, e nell'adeguamento e realizzazione di linee secondarie di vario diametro;

- b) il progetto si articola, nello specifico, nei seguenti interventi:
- il rifacimento della condotta principale con DN 650 (26") della lunghezza di 75,970 km, di pari diametro rispetto al metanodotto esistente;
 - la messa in opera di ventisei nuove linee secondarie di diametro e lunghezza variabili per una lunghezza complessiva pari a 14,770 km,
 - la dismissione del metanodotto "Ravenna – Chieti, tratto Recanati – San Benedetto del Tronto, DN 650 (26"), MOP 70 bar" della lunghezza di 74,070 km,
 - la dismissione di trentadue tubazioni secondarie esistenti per uno sviluppo totale di 10,905 km,
 - la realizzazione di ventisette punti di linea e la dismissione di trentuno tra quelli esistenti;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel parere n. 3116 del 6 settembre 2019, acquisito agli atti con prot. 23941/DVA del 23 settembre 2019, non ha rilevato interferenze dirette dei tracciati con aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991 e con siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel medesimo parere n. 3116 del 6 settembre 2019, ha considerato le seguenti aree tutelate nel raggio di 10 km dai tracciati, valutando che *"l'intervento in esame è compatibile con la situazione ambientale dell'area e non causerà effetti negativi sull'integrità del SIC e ZPS"*:

- a) SIC IT7120215 "Torre del Cerano", distante 1,320 km;
- b) ZSC/ZPS IT75340001 "Litorale di Porto d'Ascoli", distante 1,765 km;
- c) SIC IT140110 "Calanci di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)", distante 3,520 km;
- d) SIC IT120083 "Calanchi d'Atri", distante 3,846 km;
- e) SIC IT7130105 "Rupe di Turrialignani e Fiume Pescara", distante 6,265 km;
- f) ZPS IT7140129 "Rupe della Maiella", distante 9,595 km;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

VISTA la nota prot.17667/DVA del 30 luglio 2018 con cui la Snam Rete Gas S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 72585/MATTM del 17/09/2020, sulla base di quanto comunicato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. 2628/CTVA del 13 luglio 2018, acquisita al prot. 16249/DVA del 13 luglio 2018;

PRESO ATTO che per la presentazione delle integrazioni richieste, la Snam Rete Gas S.p.a. ha chiesto una sospensione del procedimento di centottanta giorni, con nota prot. INGCOS/CENOR/369/SAV del 10 agosto 2018, acquisita con prot. 18718 /DVA del 10 agosto 2018;

VISTA la nota prot.21705/DVA del 27 settembre 2018 con cui è stata accordata la sospensione del procedimento fino al 26 febbraio 2019;

VISTA la documentazione integrativa complessivamente fornita da Snam Rete Gas S.p.A. in data 25 febbraio 2019 con nota INGCOS/CENOR/105/GRO, acquisita agli atti con prot.4864/DVA del 26 febbraio 2019, e in data 6 maggio 2019 con nota prot. INGCOS/CENOR/266/GRO, acquisita agli atti con prot. 11895/DVA del 13 maggio 2019;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 23 maggio 2019;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali, espresso dalla Regione Marche con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 111/VAA del 30 maggio 2019, acquisito con prot.14227/DVA del 4 giugno 2019;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali n. 3116 del 6 settembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito agli atti con prot. 23941/DVA del 23 settembre 2019;

VISTA la nota prot. INGCOS/CENOR/05/TRT del 9 gennaio 2020, acquisita agli atti con prot. 2490/MATTM del 20 gennaio 2020, con cui Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato di aver rilevato, nel corso di approfondimenti finalizzati alla redazione del progetto definitivo, l'impossibilità di realizzare l'ottimizzazione in Comune di Colonnella (TE) prospettata in sede di presentazione della documentazione integrativa *"in quanto le indagini geognostiche hanno evidenziato la presenza di litologie disomogenee sfavorevoli ad adattare la tecnologia trenchless"* e ha quindi rappresentato la necessità di adottare, nel tratto compreso tra il km 4,300 e il km 6,100 in Località Poggio Civita, la tecnica classica di posa della condotta in trincea;

PRESO ATTO che Snam Rete Gas S.p.A. con la sopra citata nota ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di riconsiderare dal punto di vista ambientale e archeologico il tracciato del metanodotto ricadente nel Comune di Colonnella;

VISTA la nota prot. 15587/MATTM del 3 marzo 2020 con la quale è stato chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS se, alla luce della nuova documentazione fornita relativa alla summenzionata ottimizzazione in Comune di Colonnella, intendesse confermare ovvero modificare il parere n. 3116 del 6 settembre 2019;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, reso con nota prot.17452-P del 10 giugno 2020, acquisito agli atti con prot. 45260/MATTM del 16 giugno 2020;

ACQUISITO il parere tecnico n. 83 del 10 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito agli atti con prot.94355/MATTM del 17 novembre 2020;

CONSIDERATO che con tale parere la Commissione Tecnica ha ritenuto che *"l'approfondimento istruttorio e valutativo della perdurante coerenza del parere già reso dalla precedente Commissione con la nuova modifica realizzativa del tracciato può essere istruito una volta che si sia data evidenza della pendenza del procedimento attraverso la pubblicazione delle integrazioni del proponente contenenti tale ipotesi di modifica sul portale delle valutazioni del MATTM, al fine della raccolta ed acquisizione delle ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, nonché del pubblico interessato"*;

VISTA la nota prot. 707/MATTM del 7 gennaio 2021 con cui si chiede a Snam Rete Gas S.p.A. di predisporre un nuovo avviso al pubblico, relativamente alle integrazioni presentate riguardanti l'ottimizzazione in Comune di Colonnella;

VISTA la pubblicazione dell'avviso al pubblico in data 29 gennaio 2021 con la riapertura di una nuova consultazione con termine fino al 28 febbraio 2021 per la presentazione delle osservazioni del pubblico;

PRESO ATTO che durante la nuova fase di consultazione non sono pervenute ulteriori osservazioni;

ACQUISITO il parere positivo n. 270 del 28 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisito agli atti con prot.60049/MATTM del 4 giugno 2021, con

cui si valutano ambientalmente compatibili la modifica di tracciato della tubazione principale, relativamente al tratto compreso tra il km 4,300 e il km 6,100, in Comune di Colonnella e l'adozione della tecnica di scavo tradizionale in sostituzione della tecnica trenchless;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali, espresso dalla Regione Marche con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 111/VAA del 30 maggio 2019, costituito da 17 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3116 del 6 settembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 60 pagine;
- c) il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, reso con nota prot. 17452-P del 10 giugno 2020, costituito da 17 pagine;
- d) il parere tecnico n. 270 del 28 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 6 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti. Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26''), DP 75 bar ed opere connesse", proposto da Snam Rete Gas S.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.3116 del 6 settembre 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del Ministero della cultura espresse nel parere prot. 17452-P del 10 giugno 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali di cui al parere della Regione Marche)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere della Regione Marche espresso con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 111/VAA del 30 maggio 2019 ove non in contrasto o non già ricomprese nei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della cultura.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e in quello della Regione Marche, per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 4. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici così come indicato nel parere di competenza, ovvero ai sensi del DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura e alla Regione Marche.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del Proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato a Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Abruzzo, alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno, alla Provincia di Teramo, alla Provincia di Pescara, alla Provincia di Chieti, ai Comuni di San Benedetto del Tronto, Montepandone, Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Atri, Pineto, Silvi, Città Sant'Angelo, Collecervino, Cappelle sul Tafo, Moscufo, Spoltore, Pianella, Cepagatti, Chieti, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, all'ARTA Abruzzo e all'ARPA Marche.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Marche, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui all'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Dario Franceschini